

*118.*

CAMERA DEI DEPUTATI

---

Sessione: 1887.

---

Proposta di Legge presentata nella tornata del 7. Luglio 1888.  
dal Ministro dell'Interno e Finanze

OGGETTO

---

Relatore *Vacchelli*

Approvata nella tornata del 1. Giugno 1889.

---

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Maiorana Benedetto, Arrigossi, Sartoretti, Donati,  
Vacchelli, Piroli, Solidati, Morpurgo, Ricci**

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno  
di concerto col ministro delle finanze

*nella tornata del 7 luglio 1868*

**Disposizioni della legge sulle pensioni a favore della vedova  
o in difetto della prole minorenni dell'impiegato civile  
morto in servizio comandato o in conseguenza di esso.**

**Tornata del 20 maggio 1869**

SIGNORI! — Le ragioni di convenienza e di equità esposte nella relazione ministeriale a sostegno di questo progetto di legge, a favore delle vedove e dei figli degli impiegati morti in servizio comandato od in conseguenza immediata di esso, trovarono concorde consenso negli uffici; e pertanto crediamo utile diffonderci a ragionare più largamente dei concetti che ispirarono le proposte sulle quali abbiamo l'onore di riferire.

Fu nostra cura cercare quale sia la maggiore spesa che per effetto di questa legge dovrà sostenersi dallo Stato; ma per buona parte dei casi a cui essa si riferisce, mancava affatto in alcune parti d'Italia ogni provvedimento, per cui non ne rimasero memoria o notizie negli atti del Governo facilmente rinvenibili, se non per quelle famiglie che ottennero speciali sussidi. Ad ogni modo le indagini fatte ci persuadono non lontani dal vero, almeno per ciò che riguarda l'annuo peso dei futuri bilanci, i dati offertici dal Ministero, in

base ai quali si prevede, diffalcati i sussidi in corso che verrebbero a cessare, una spesa annua di circa lire 8000 che si estingueranno poi gradatamente come tutti gli altri consimili assegni per pensioni; ed una spesa straordinaria pel pagamento degli arretrati che, dedotto l'ammontare dei sussidi sin qui pagati, giungerebbe fino a tutto il primo semestre del corrente anno ad una somma di circa lire 40,000.

Ma poichè questi assegni non derivano da un obbligo del Governo correlativo a veri e propri diritti spettanti alle persone interessate; noi, anche per la situazione in cui giacciono le finanze nazionali, non troviamo conveniente di ammettere oltre alla concessione del sussidio, la retroattività di questa legge, facendone risalire gli effetti sino all'epoca in cui fu nel 1864 promulgata la legge sulle pensioni agli impiegati civili; ciò che sarebbe disforme così dalla natura del provvedimento diretto a porgere un sussidio pei bisogni annuali di queste famiglie, come dalle massime

generalmente adottate quante volte la Camera ha rimesso in corso od aumentati stipendi e pensioni per ingiuste cause, in un tratto di tempo sospesi o diminuiti: e veramente forse il secondo articolo del progetto ministeriale propose di far decorrere l'applicazione della legge dalla promulgazione di quella sulle pensioni sancita nel 1864, principalmente perchè presentato la prima volta pochi giorni dopo che dessa veniva sanzionata, e quindi quando si poteva prevedere che questa legge sarebbe stata attuata in tempo assai vicino al giorno da cui si voleva fare decorrere la sua efficacia.

Oltre alla modificazione conseguente a quest'ordine di idee abbiamo introdotta nel primo articolo una breve aggiunta per meglio chiarire l'applicazione della legge nelle provincie venete; e siccome per essa tornerebbero inutili particolari spiegazioni, senza più vi preghiamo di volere approvare il progetto di legge quale venne dalla vostra Commissione modificato.

VACCHELLI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

~~Le disposizioni della legge sulle pensioni agli impiegati civili e loro famiglie che riguardano la vedova, o in difetto la prole minorenni dell'impiegato che ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, si applicheranno, sovra domanda dell'interessato, pei consimili casi avvenuti dopo la costituzione del regno d'Italia e prima della promulgazione di detta legge.~~

~~Art. 2.~~

~~La decorrenza dei nuovi assegni comincerà dal giorno della mentovata promulgazione, cessando nel medesimo quelli minori che fossero stati concessuti in virtù delle leggi precedenti.~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Le disposizioni della legge 14 aprile 1864, numero 1731, sulle pensioni agli impiegati civili e loro famiglie che riguardano la vedova, o in difetto la prole minorenni dell'impiegato, che ha perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, si applicheranno sopra domanda dell'interessato pei consimili casi avvenuti dopo la costituzione del regno d'Italia e prima della promulgazione di detta legge, e nelle provincie venete dopo la loro annessione allo Stato e prima che venisse ad esse estesa l'applicazione della stessa legge.~~

~~Art. 2.~~

~~La decorrenza dei nuovi assegni comincerà dal primo luglio 1869, cessando dallo stesso giorno quelli minori che fossero stati concessuti in virtù delle leggi precedenti, o di particolari concessioni.~~

*Approvato nella seduta del 1° giugno 1869  
Villari*

Leggenda X  
Relazione sul progetto  
di legge n. 211.

Conti.

Signori. La ragione di convenienza  
e di equità, eppoi nella relazione  
ministeriale a sostegno di questo  
progetto di legge a favore della  
vedove e dei figli degli impiegati  
morti in servizio comandato ad im-  
piego, ~~tra~~ immediata di  
epo, trovano concordia con  
negli uffici e pertanto crediamo  
ultroneo diffonderci a ragiona-  
re largamente dei conetti  
che ispirarono le proposte, sulle  
quali abbiamo l'onore di riferire.

~~Il~~ ~~affare~~ ~~che~~ ~~di~~ ~~per~~ ~~alle~~  
In nostra cura <sup>certare</sup> ~~stipulare~~ quale sarà  
la maggior spesa che per effetto  
di questa legge dovrà sopportarsi  
 dallo Stato; ma per buona parte  
dei capi a cui essa si riferisce  
mancava affatto in alcune parti  
l'Italia ogni provvedimento  
~~di fondi o pensioni~~  
~~di fondi o pensioni~~; perciò

per cui non ~~rimangono~~ ne rimangono  
memoria o notizie negli  
atti del governo facilmente  
rinvenibili, se non per quelle  
famiglie che ottennero speciali  
privilegi. — Ad ogni modo  
le indagini fatte si provano  
non lontane dal vero, almeno  
per ciò che riguarda l'anno  
1870 dei futuri italiani, e  
dette offerte dal ministero  
in base ai quali si prevedeva  
~~per l'anno 1870~~ defalcati i  
privilegi in corso che verrebbero  
a essere, una spesa annua  
di circa lire ~~settemila~~  
che ~~per gli~~ si estingueranno  
poi gradatamente come tutti  
gli altri privilegi a riserva  
per pensioni; ed una  
spesa straordinaria per

pagamenti degli arretrati ~~per~~  
~~indotta per l'anno~~  
che prodotto l'aumentare  
dei juri: pu' qui pagati  
giungerebbero fino a tutto  
il primo gennaio del corrente  
anno ad una somma  
di circa lire ~~quarantacinque~~  
mila.

~~Ma~~ poiché questi spesi non  
derivano da un obbligo del  
governo correlativo a veri  
e proprii diritti spettanti alle  
persone interessate; noi anche  
per la situazione in cui giaciamo  
~~troviamo~~ le finanze nazionali non  
troviamo conveniente di  
ammettere oltre alla concessione  
del jucidio; ~~anche~~ la retroattività  
di questa legge farebbe risaltare  
gli effetti fino all'epoca in  
cui fu nel 1864 promulgata  
la legge sulle pensioni agli impiegati  
civili; ciò che sarebbe disforme  
così dalla natura del provvedimento.

diritto ~~fu~~ a porgere una  
giurisdizione per i casi annuali di  
queste famiglie come dalle  
massime generalmente adottate  
te quante volte la camera  
ha rimesso in corso od aumentati  
stipendi e pensioni per ingiuste  
cause ~~operti e diminuiti~~  
in un tratto di tempo ~~oppo~~  
o diminuiti; e veramente  
forse il secondo articolo del  
progetto ministeriale propone  
di far decorrere l'applicazione  
della legge dalla promulgazione  
di quella ~~della legge~~ nelle pensioni familiari  
nel 1864 principalmente perché  
presentato la prima volta  
pochi giorni dopo che ~~essa~~  
veniva sanzionata e quindi  
quando si ~~provvedeva~~ ~~che l'approvazione~~  
di questa legge in tempo ~~di~~  
~~era~~ ~~apert~~ ~~vicino~~. ~~Ma~~  
l'attuazione di questa legge avrebbe  
seguito da vicino quella atto  
quale si



potrebbe prevedere che questa legge sarebbe  
stata attuata in tempo agrai  
vicino al giorno da cui  
te si voleva far decorrere  
la sua efficacia.

Oltre alla modificazione conseguente  
a quest'ordine di idee abbiamo  
introdotta nel 1. articolo una  
breve aggiunta per meglio  
chiarire l'applicazione della  
legge nella provincia veneta,  
e siccome per essa tornerebbe  
necessario per particolari spiegazioni  
vi proponiamo con altro  
di volere approvare il  
progetto di legge quale venne  
dalla vostra commissione  
modificato.

Debelli relatore

# Projetto della commissione

art 1.

Le disposizioni della legge ~~pubblica~~ 14 Aprile 1864 N. 1771  
sulle pensioni agli impiegati civili e loro famiglie  
che riguardano la vedova o in difetto la parte minore  
dell'impiegato che ha perduto la vita in servizio  
completato o in conseguenza immediata del suo servizio  
si applicheranno sopra domanda dell'interessato  
per i seguenti casi avvenuti dopo la pubblicazione  
del regio D. 1864 e prima della promulgazione  
di detta legge e nelle provincie venete dopo  
la loro <sup>annessione</sup> ~~unione~~ allo Stato e prima della  
che venisse ad esse estesa l'applicazione  
~~promulgazione~~ della stessa legge

art 2.

La decadenza dei nuovi appalti comincerà dal 1. Luglio  
1869 cessando dallo stesso giorno quelli minori  
che fossero stati conchiusi in virtù delle leggi precedenti

La compagnia è composta

Dagli onorevoli

Majarana Benedetta

Arzuffi

Santonetti

Lenati

Vacchetti

Pirelli

Soldati

Mangano

Stici

N. 211  
A

Relazione

sul progetto di legge  
per applicare ~~la~~  
legge sulle pensioni ~~del~~ del 1864  
che vedeva ~~ed~~ ~~alla~~ ~~esecuzione~~  
puole ~~in~~ ~~vece~~ ~~degli~~  
suggeriti ~~non~~ ~~in~~  
servizio ~~comandato~~  
prima della ~~promozione~~  
di ~~essa~~ e dopo la ~~approvazione~~  
del reyno d'Italia

Commissionari

Majorana B.

Arrigofsi

Presentato

Sartorello

il 20. May 1869.

Donati

Vauchelli

Pirola

Solidati

Morpurgo

Ricci

514  
157  
Signori

120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

Nella tornata del 18 Aprile 1864 l'onorevole mio predecessore Pruski sottoponeva all'esame vostro un disegno di legge che estendeva alle vedove ed ai figli minoranni degli impiegati civili morti in servizio comandato o in conseguenza immediata del loro servizio prima della promulgazione della legge 24 Aprile 1864 sulle pensioni degli impiegati civili i benefici accordati coll'articolo 24 della legge medesima per analoghe contingenze. Non essendo mai questo progetto stato discusso, credo dovervi ricorrendo a voi perche sommamente giusto mi sembrano le sue disposizioni e di ogni piu urgente il debito di alleviare la sorte di alcune famiglie rese sventurate dal sacrificio dei loro capi alla patria del dovere.

E per dimostrare le ragioni della proposta vi ripeto le considerazioni da cui fu accompagnata quando venne la prima volta innanzi a voi.

« Nel progetto di legge, così il mio predecessore, sulle pensioni agli impiegati civili e loro famiglie, si conteneva apposite provvedimenti contemplati il caso della

M. G.

„famiglie dell'impiegato che abbia perduto la vita in  
„servizio comandato o in conseguenza immediata del  
„suo servizio, ed è disposto:

„ Che la quota di pensione alla vedova, ed in difetto  
„ alla prole minorenni, sia eguale alla metà del  
„ maximum della pensione calcolata sulla media  
„ degli stipendii del marito, qualunque sia la durata  
„ dei servizi di lui: art. 24 del progetto approvato dalla  
„ Camera dei Deputati il 21 febbrajo 1864.

„ Due sono i benefici conceduti; il primo consiste  
„ nel dare la pensione anche qualora il defunto im-  
„ piegato non avesse avuto il tempo ordinario del servizio,  
„ cioè 25 anni; il secondo nell'assegnarla in misura  
„ maggiore, poichè mentre nei casi consueti il massimo  
„ della pensione è di  $\frac{4}{15}$  dello stipendio medio degli  
„ ultimi tre anni, in quello della morte per servizio  
„ la pensione è recata a  $\frac{6}{15}$  del detto stipendio.

„ Queste benefiche ed insieme giuste disposizioni non si  
„ potrebbero applicare che ai casi posteriori alla promulga-  
„ zione della legge, restando per gli anteriori le leggi  
„ vigenti nei soppressi Stati che ora costituiscono il  
„ Regno d'Italia.

„ Ma di queste, soltanto le Direttive Lombarde e i  
„ Decreti pel Napoletano e pel Siciliano contemplano  
„ espressamente il discorso caso, le prime in modo genera-  
„ le, e concedono  $\frac{1}{4}$  dello stipendio; i secondi in modo  
„ parziale essendo limitati alla circostanza di mor-  
„ te per ferita combattendo contro il nemico, o nello  
„ esercizio della forza contro malfattori, ed accordano

W.D.

" un sesto del suo stipendio.

" Le Leggi Toscanes, Parmensi, e Modenesi non ne fanno parola, e nulla si potrebbe concedere se l'impiegato non avesse 10 anni di servizio giustiziaro, le due prime, e 15 giustiziaro l'ultima.

" Secondo le patenti Sardes del 1824 e per le leggi Pontificie le concessioni avrebbe luogo per l'applicazione delle regole ordinarie, bastando per le patenti Sardes tre, un triennio di servizio ed anche meno, e per le leggi Pontificie un anno. Però l'assegno è tenuissimo, e terminer di questo e non può mai toccare il quarto dello stipendio secondo le patenti Sardes.

" Da queste varie disposizioni deriva che abbiamo famiglie di impiegati del Regno d'Italia morti per l'adempimento dei loro doveri nel servizio patrio, le quali, e che percepiscono una pensione affatto insufficiente ed altre che non ne percepiscono punto.

" Ed ancora è da osservare che, se in un medesimo fatto succedesse ora la morte d'una guardia di sicurtà pubblica di un funzionario civile della medesima, si darebbe pensione alla famiglia della guardia per Decreto Samento 16 febbrajo 1860, mentre non se ne potrebbe concedere veruna alla famiglia del funzionario se quest'ultimo non aveva la prescritta durata di servizio.

" Se da una parte è forzato riconoscere che non incombe al Governo l'obbligo rigoroso di migliorare le condizioni delle mentovate famiglie, dall'altra parte è evidente che convenienza di farlo trattandosi di persone nelle più gravi e dolorose ristrettezze, perché



Progetto di legge presentato - N. 211.  
dal Ministro delle Finanze (Adorno)  
il giorno 21. Agosto 1854.

Relazione alla legge sulla pensione a favore  
della vedova o in difetto della prole minorenni  
dell'impiegato civile morto in servizio comandato  
o in conseguenza di esso.

Trinità 22. 7. Agosto 1854

« i rispettivi mariti o padri acclamati del loro dovere e fedeli  
« al medesimo vi sacrificarono la vita; e di questi i più,  
« se non tutti, appartengono all'Amministrazione di  
« Pubblica Sicurezza, ho reputato dovermene occupare  
« presentandovi, o Signori, un progetto di legge, pel quale  
« alle famiglie degli impiegati civili morti in servizio  
« comandato, o in conseguenza immediata del servizio,  
« dopo la costituzione del Regno d'Italia, e prima del-  
« la promulgazione della nuova legge sulle pensioni,  
« siano estese le disposizioni di essa legge per  
« consimili casi.

### Progetto di legge

art. 1.<sup>o</sup>

Le disposizioni della legge sulle pensioni agli  
impiegati civili e loro famiglie che riguardano la  
vedova, o in difetto la prole minorenni dell'impiegato  
che ha perduto la vita in servizio comandato, o in conse-  
guenza immediata del suo servizio, si applicheranno  
sopra domanda dell'interessato, nei consimili casi avve-  
nuti dopo la costituzione del Regno d'Italia, e prima  
della promulgazione di detta legge.

art. 2.<sup>o</sup>

La decorrenza dei nuovi assegnamenti comincerà  
dal giorno della mentovata promulgazione, cessan-  
do nel medesimo quelli minori che fossero stati  
conceduti in virtù delle leggi precedenti.

M. Ministro delle Finanze  
Sp. Jamburghy

M. Ministro dell'Interno  
C. Adorno



158  
VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Udito il Consiglio dei Ministri;  
Abbiamo autorizzato ed autorizziamo il Ministro  
Segretario di Stato per gli affari dell'Interno a presentare  
e sostenere innanzi al Parlamento Italiano un disegno  
di legge per estendere alle famiglie degli impiegati morti  
in servizio comandato o in conseguenza immediata del loro  
servizio anteriormente alla promulgazione della legge sulle  
pensioni degli impiegati civili, il beneficio dell'articolo 24  
della legge medesima del 4 Aprile 1864.

Fatto in Torino addì 5 Luglio 1868.

V. M. Emanuele

Scalabrino